

NOTE E DOTTRINA

Chi tutela l'avvocato che lascia la professione e perde la pensione per gli esosi contributi previdenziali obbligatori?

Fonte: **Diritto & Giustizia**, fasc.30, 2016, pag. 43
Nota a: **T.A.R. Roma**, 24 giugno 2016, n.7353, sez. III
Autori: **Giulia Milizia**

Duro j'accuse del Tar Lazio contro le nuove norme sull'iscrizione ope legis e sulla contribuzione obbligatoria alla Cassa previdenziale forense, pena pesanti sanzioni disciplinari: solo chi ha un reddito tale da consentirgli di pagare i contributi, maturando il diritto alla pensione, può esercitare, per gli altri non resta che la cancellazione dall'albo. Sono oneri sproporzionati, arbitrari, irrazionali che violano la Costituzione, il diritto dell'UE e la Cedu. Queste liti, essendo di natura previdenziale, ratione materiae spettano al giudice del lavoro.

Quotidiano del 28 giugno 2016

È quanto rilevato dal TAR Lazio sez. III-bis n.7353 depositata il 24/6/16 relativamente a questi oneri imposti dal Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9 l. n. 247/12, approvato con la nota ministeriale n. 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7/8/14 (G.U. - Serie Generale n. 192 del 20/8/14) a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante l'approvazione, di concerto con il MEF e il Ministero della Giustizia, della delibera adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense n. 20 del 20/6/14, con specifico riferimento agli artt. 7, comma 6 e 9, comma 5.

Il caso. Un gruppo di avvocati ha impugnato per una pluralità di motivi detti atti evidenziando che alla vigenza dell'art. 21 l. n. 247/12 erano iscritti all'albo degli avvocati, ma non alla Cassa cui sono stati iscritti ope legis: non avendo percepito

redditi o con cespiti bassi nell'anno 2013 hanno usufruito delle agevolazioni previste dagli artt.7-9 del Regolamento (reddito minimo pari ad € 10300) e per il 2014 hanno dovuto versare il contributo annuo obbligatorio pari ad € 3600 per non incorrere nelle severe sanzioni disciplinari previste dall'art. 15 Cdf. Ciò ha comportato che molti sono stati costretti a chiedere la cancellazione dall'albo ed ad abbandonare la professione. La decisione spetta ora al G.I. in funzione di giudice del lavoro.

Presunta incostituzionalità dell'art.21 l. n. 247/12. «L'interpretazione dell'art. 21, comma 9, della legge n. 247/12 preferibile e costituzionalmente orientata è quella secondo la quale tutti gli avvocati hanno il diritto di permanere nell'unico sistema previdenziale, sia quelli che rientrano nei parametri stabiliti ex l. n. 576/80, sia quelli che non vi rientrano, con pari dignità professionale e pari diritto a restare nel 'mercato'». Orbene questi parametri reddituali vengono fissati dalla Cassa con un proprio regolamento, ma questo è stabilito dagli avvocati con più anzianità di servizio, avendo l'elettorato attivo e passivo, che, come rileva il TAR, potrebbero avere uno specifico interesse corporativo a limitare l'accesso alla professione ai giovani, onde non subirne la concorrenza. Il contributo minimo obbligatorio, perciò è rimesso all'arbitrio della Cassa, non essendo stati fissati parametri di controllo e quelli «puntuali e precisi per l'esercizio della normazione secondaria»: queste agevolazioni sono previste solo per i primi anni di esercizio della professione per passare poi alla contribuzione ordinaria. È palese come ciò contrasti con gli artt. 2, 3, 4, 23, 33 commi 5, 41, 53, 97, 113, 114 e 117 Cost.. L'illiceità di questa norma è data anche dal ritardo con cui sono stati approvati questi contributi minimi: anziché entro l'1 od il 3/2/14 sono stati approvati solo ad agosto (la proposta è inefficace, dato che per legge si deve considerare solo la determinazione id est l'approvazione della Nota ministeriale).

Lesione della professionalità e del diritto alla pensione. Si noti che questo regime agevolato è transitorio sì che dopo tutti i professionisti saranno sottoposti alla contribuzione ordinaria, che non prevede alcuno scaglione creando una discriminazione che non è eliminata dall'alternativa iscrizione all'INPS. Infatti «sarebbe ingiusto imporre gli stessi contributi senza tener conto della differenza di reddito (superiore o inferiore ad € 10.300) ovvero senza tener conto di chi non ha mai contribuito a Cassa Forense, di chi abbia invece contribuito, ma poi ottenuto un parziale rimborso, ovvero di chi abbia contribuito per un periodo più o meno lungo senza alcun rimborso di quanto versato (l. n. 45/1980)». Ciò ha chiare ripercussioni sul diritto alla pensione: il regime agevolato è conteggiato su sei mesi (è vietata la frazionabilità del periodo di contribuzione annuo) anziché per l'intera annualità ex

art. 4 comma 4 del Regolamento, al contrario di quanto fatto dalla Gestione separata dell'INPS indipendentemente dall'età del contribuente. Infine l'art. 9 comma 7 «esclude le agevolazioni ai contributi dovuti per retrodatazione e facoltà di iscrizione ultraquarantenni, nonché per i titolari di pensione di vecchia o anzianità di altri enti pensionistici». In breve dopo che un giovane ha faticosamente conseguito l'abilitazione superando l'esame di Stato rischia di non potersi iscrivere all'albo o di doversi cancellare e di perdere il diritto alla pensione. Ulteriore conferma di questa irrazionalità è data dalla netta differenza col regime obbligatorio previgente (pari alla metà di quello attuale, scattava dopo 2 anni d'iscrizione, vigeva per 5 e con una soglia reddituale più alta) e da un reddito per il riconoscimento della disoccupazione più basso. L'art. 21 prevede l'adozione di nuovi ed autonomi contributi minimi non transitori differenti a seconda se un professionista avesse già contribuito o meno, ma ciò non è avvenuto perché tutti, salvo il periodo transitorio e riservato solo ad alcune voci, sono soggetti alla stessa contribuzione obbligatoria indipendentemente dall'età, dagli anni d'iscrizione e dal reddito nullo o superiore ai parametri fissati dal CNF. Ciò comporta incertezza giuridica, l'iniquità, l'irrazionalità di queste norme che risultano sproporzionate ed arbitrarie. Il Tar evidenzia come questi limiti alla professione non colpiscano solo chi ha appena ottenuto l'abilitazione, ma anche i professionisti con 10 o più anni di anzianità che non raggiungono il minimo e sono costretti ad abbandonare la professione senza sapere se, quando e quanto prenderanno di pensione. Si doveva prestare più attenzione nel sancirle vista la particolare congiuntura dovuta al prolungarsi della crisi finanziaria ed economica. Non è nemmeno certo se tali leggi potranno godere della pensione sociale ed in ogni caso sarà decisamente inferiore a quella che sarebbe loro spettata dalla Cassa. Risulta così che il fine di queste disposizioni non è garantire la pensione ai nuovi iscritti alla Cassa, ma di sfozzare gli albi spingendo i professionisti a cancellarsi come dimostrato dall'ampio termine previsto dal Regolamento.

Violazione dei diritti fondamentali del professionista e della libera concorrenza. Ciò viola il libero accesso al mercato unico e la libera concorrenza tra gli operatori del settore (workable competition) derogando ai tre parametri individuati dagli artt. 101 e 102 TFUE: questi ostacoli permanenti e privi di valido fondamento legale penalizzano i concorrenti più deboli e privi di sufficiente reddito premiando gli altri avvocati con maggiori redditi come sinora esplicito. «In buona sostanza, l'Italia, con il Regolamento di esecuzione dell'art. 21, comma 9, della l. n. 247/2012, ha ancorato l'esercizio della professione forense alla partecipazione obbligatoria a un cd. "sodalizio previdenziale", ove le decisioni della Cassa Forense e del Comitato elettivo che la governa influenzano in modo determinante il mercato dei servizi

legali per tutti coloro che sono iscritti agli Albi degli avvocati, non potendosi questi sottrarre al 'sodalizio' se non abbandonando la professione». Risultano violati anche gli artt. 106 TFUE, 15, 16, 21 Carta di Nizza, 8 e 1 protocollo 1 Cedu (Sahin Kus c. Turchia nel quotidiano del 9/6/16). In estrema sintesi per quanto sopra può esercitare la professione solo chi potrà avere una pensione, ma questo contributo silente può essere obbligatorio solo se la Cassa ha la solvibilità per pagare le pensioni. Inoltre è un principio assiomatico e fondamentale che a chiunque deve essere garantito un reddito minimo per poter soddisfare i propri bisogni vitali, negato pacificamente da queste norme, come sinora detto. Il TAR censura che «l'ultimo Bilancio Tecnico che garantisce la stabilità cinquantennale di cui alla legge n. 214/2012 è stato ottenuto proiettando non i dati reali di numerosità, redditività, volume d'affari e rendimento del patrimonio dell'Avvocatura, ma i dati offerti dalla Conferenza interministeriale dei servizi che prevedono redditi e volumi di affari in costante aumento, quando, invece, la redditività e il volume d'affari degli avvocati italiani è regredito a quello della fine degli anni '90». Rimettendo la lite al G.I. il TAR, infine, evidenzia come la soluzione per ridurre il numero di avvocati non sia questa, bensì l'adozione di altri mezzi a monte come l'introduzione del numero chiuso, più volte invocato nel corso degli ultimi decenni e come il G.I. visti i fondamenti della violazione della costituzione e del diritto dell'UE possa sollevare una qlc ed una pregiudiziale innanzi alla CGUE.